

Rapporto di minoranza

numero	data	Dipartimento
7684 R2	22 ottobre 2019	FINANZE E ECONOMIA / ISTITUZIONI
Concerne		

**della Commissione gestione e finanze
sul messaggio 10 luglio 2019 concernente l'adeguamento della Legge
tributaria cantonale alla Legge federale concernente la riforma fiscale e
il finanziamento dell'AVS (RFFA) - Riforma fiscale cantonale**

INDICE

1.	INTRODUZIONE	2
2.	MARGINI DI MANOVRA DELLE FINANZE CANTONALI	6
3.	ENTRATA IN MATERIA	7
4.	MISURE NON ACCETTATE: LE MOTIVAZIONI	9
4.1	Riduzione dell'aliquota sull'utile delle persone giuridiche	9
4.2	Suddivisione a livello Comunale del moltiplicatore delle Persone Giuridiche da quello delle persone fisiche	12
4.3	Diminuzione del coefficiente cantonale d'imposta del 2% rispettivamente 4%	13
5.	ALTRE MISURE	14
5.1	Dichiarazione delle riserve occulte al cambiamento di regime	14
5.2	PatentBox e deduzione maggiorata per Ricerca e Sviluppo	15
5.3	Limitazione dello sgravio fiscale	15
5.4	Compensazione finanziaria a favore dei Cantoni	16
5.5	Aumento dell'imposizione dei dividendi	16
5.6	Adeguamento del computo parziale dell'imposta sull'utile nell'imposta sul capitale	17
6.	CONCLUSIONI	17



1. INTRODUZIONE

Metter mano alle regole fiscali – anche solo a partire da uno stimolo (obbligo) “esterno” come la RFFA - richiede un’attenzione massima, proporzionale ai possibili effetti che la riforma potrebbe generare. Soprattutto, deve considerare una molteplicità di soggetti, essendo il sistema tributario il perno attorno al quale si definiscono i rapporti – e di conseguenza gli impegni – tra il cittadino, il mondo produttivo e lo Stato. Non è perciò possibile valutare compiutamente una proposta di riforma fiscale se non vengono presi in considerazione tutti i punti di vista.

Può anche essere ammessa – ma non necessariamente concessa – l’esistenza di un obiettivo comune condiviso. Come si vedrà questo sembrerebbe essere il caso della proposta in esame, la quale enuncia formalmente e ripetutamente la volontà di perseguire un unico obiettivo, cioè far fronte all’inasprimento della concorrenza fiscale inter-cantonale. Ma può un tale obiettivo essere perseguito ad ogni costo, a prescindere dagli impatti su tutti i soggetti suddetti? Ovvero a prescindere dalle implicazioni non solo per i beneficiari diretti della riforma – ovviamente e in primis le persone giuridiche – ma anche per le finanze pubbliche dello Stato (Cantone e Comuni) e per i cittadini in quanto soggetti fiscali (diversi) ma anche in quanto utenti/beneficiari dei servizi e delle prestazioni dello Stato (con bisogni diversi)?

Con la riforma fiscale attuale si dichiara di voler dar seguito a livello cantonale alla Riforma fiscale federale per l’abolizione degli statuti speciali, mentre in realtà si va ben oltre. Va detto che di principio siamo convintamente favorevoli all’abolizione degli statuti speciali, un regime di privilegio per alcune aziende che oggi viene sempre più combattuto a livello internazionale.

Ma l’abolizione degli statuti speciali non deve venir presa come alibi per diminuire in maniera drastica l’aliquota dell’imposta sull’utile delle persone giuridiche, visto che la Riforma prevede una diminuzione di quasi il 40%, che si ripercuoterà inevitabilmente su una contrazione del gettito cantonale e comunale.

Il Messaggio propone anche di aderire alle misure di accompagnamento della Riforma federale proponendo per la maggior parte dei casi il massimo di deduzione fiscale possibile concesso. Le due misure principali sono il Patent Box e la deduzione maggiorata per le spese di ricerca e sviluppo, sgravi su cui il Messaggio non fornisce indicazioni concrete sul costo di ognuna di esse.

Una cosa importante da sottolineare è che questa riforma non è affatto neutra, visto che a regime costerà a Cantone e Comuni globalmente 152.1 milioni di franchi, 105.9 al Cantone e 46.2 ai Comuni. Al riguardo va ricordato e sottolineato come le imposte pagate oggi dalle società a statuto speciale per il Cantone e i Comuni ammontano complessivamente a 64 milioni di franchi. Prima di arrivare a regime completo la riduzione ulteriore del coefficiente cantonale (dal costo di 60 milioni) dovrà comunque passare ancora dal Parlamento.

Questa riforma prevede inoltre misure squisitamente cantonali, che solo indirettamente hanno a che fare con la Riforma federale, giustificate sempre con la necessità per il Ticino di rimanere competitivo, innanzitutto rispetto agli altri Cantoni, per quel che concerne le aliquote complessive per le persone giuridiche (in seguito PG).

Ma vediamo le singole misure che incidono in modo importante sulle finanze cantonali e su cui non possiamo dare il nostro accordo.

Iniziamo dalla misura principale proposta che è l'abbassamento a tendere dal 9% al 5.5% dell'aliquota sull'utile delle persone giuridiche.

Nel merito, non può essere ignorata l'evoluzione di questa aliquota negli anni. In tal senso è utile ricordare come dopo il 1995 fino al 2000, l'aliquota d'imposizione dell'utile era del 12% per poi seguire la seguente evoluzione:

- Riduzione 2000: dal 12% al 9% (-25%)
- Aliquota proposta dal 2020: 8% (-33% rispetto al 1999)
- Aliquota proposta dal 2025: 5.5% (-54% rispetto al 1999)

Trattandosi di un'imposizione lineare la sua riduzione premierà principalmente le aziende con grossi utili, mentre per le piccole e medie imprese, il cui utile generalmente non è consistente, l'impatto sarà limitato.

La misura andrà quindi e inevitabilmente a beneficio di tutte le tipologie di aziende presenti sul territorio, indipendentemente dal loro impatto sul tessuto sociale e ambientale.

Ed è grave che, pianificando di dare una somma così consistente di risorse alle aziende, non ci si sia posto il problema di farlo in base ad un progetto, ad una idea di indirizzo economico. E' grave cioè che non ci sia una visione strategica nell'uso di queste risorse, rinunciando nei fatti a differenziare le aziende virtuose (socialmente, ambientalmente, dal profilo della formazione, legate al territorio, ecc.) rispetto alle aziende "mordi e fuggi" e a quelle puramente speculative.

In questa riforma fiscale infatti non c'è niente di tutto ciò! È un taglio fiscale lineare privo di visioni, di obiettivi strategici e di indirizzi economici, un taglio che non premia il tessuto economico utile e prezioso per il nostro Cantone, provocando solo però un importantissimo buco finanziario per il Cantone stesso, senza che si sia nemmeno immaginato di intervenire con scelte politiche, non necessariamente e solo fiscali, in grado di premiare appunto le aziende virtuose.

E gli strumenti per dare un indirizzo economico a favore delle aziende virtuose esistono! Sembra però mancare la volontà politica, quasi non si volesse nemmeno entrare nel merito delle stesse. Ed è una scelta politicamente grave, visto che è ragionevole credere che, dopo questi sgravi fiscali lineari e punitivi per le finanze cantonali, non ci saranno a disposizione le risorse necessarie per fare vera politica economica nel territorio.

La seconda importante misura, totalmente estranea alla Riforma federale, è la riduzione del coefficiente cantonale di imposta di 2 (2020 – 2024), rispettivamente 4 (dal 2025 in avanti) punti percentuali.

Anche in questo caso a beneficiarne saranno principalmente i contribuenti particolarmente facoltosi, già premiati con la riduzione dell'imposta sulla sostanza nella riforma precedente.

Né va dimenticato che, se è vero che non tutte le modifiche previste per il 2025 sono presenti nei decreti allegati a questo messaggio, è però vero che le stesse sono esplicitate chiaramente quale obiettivo e che quindi sono parte integrante del progetto di riforma.

Questa misura costerà al Cantone dapprima 29.4 milioni e poi dal 2025 58.7 milioni.

Va ricordato che il passaggio al 4% di riduzione del coefficiente cantonale dovrà essere votato dal Parlamento prima al più tardi nel 2024.

Una misura quindi molto costosa ma nel contempo inutile, che non persegue nessun obiettivo per la collettività, ma che farà mancare importanti risorse alle finanze cantonali.

Va infatti detto che, nel rispetto dell'equilibrio finanziario di Cantone e Comuni, se si vuole puntare alla prosperità e all'attenuazione delle forti diseguaglianze attuali queste risorse potrebbero venir investite meglio, ad esempio in modo mirato a favore del ceto medio meno benestante. In quel caso infatti i soldi entrerebbero nel circuito economico reale perché verrebbero realmente utilizzati. Nel caso invece proposto nella riforma di sgravi a contribuenti particolarmente facoltosi, gli stessi entrerebbero quasi esclusivamente nel circuito finanziario, non avendo quindi un impatto significativo sull'economia del Cantone.

Né può essere dimenticato che il coefficiente cantonale di imposta è stato introdotto nel 2014, contestualmente alla Legge sul Freno al Disavanzo, con l'intento di poter essere alzato nel caso in cui non si fosse riuscito a risanare le finanze pubbliche. Da un utilizzo quindi quale indice di riferimento, il coefficiente cantonale viene paradossalmente utilizzato in senso completamente contrario: lo si abbassa per effettuare degli sgravi immediatamente dopo aver risanato le finanze cantonali con tagli che sono stati dolorosi, soprattutto per quella parte che è andata a scapito delle fasce più deboli della popolazione.

Con questa riforma si rischia con molta probabilità di generare, come purtroppo altre volte in passato, un circolo vizioso in cui, ad un periodo di finanze relativamente "sane", fa seguito una riforma fiscale che imporrà, per l'equilibrio finanziario, un successivo taglio della spesa pubblica (e delle prestazioni e dei servizi erogati attraverso la stessa), a cui farà poi seguito un risanamento delle finanze pubbliche che indurrà poi la maggioranza politica a proporre una nuova riforma fiscale e così via.

La terza importante misura è la suddivisione, a livello comunale, del moltiplicatore delle Persone Giuridiche da quello delle Persone fisiche

Questa misura è proposta per due motivi.

Con questa misura si vorrebbe dare la possibilità ai comuni di abbassare ulteriormente l'aliquota complessiva delle PG, senza toccare quella sulle PF, permettendo così a quei Comuni che hanno una percentuale alta di aziende a statuto speciale di abbassare il moltiplicatore al 40%, così come indicato nel Messaggio, e diventare quindi più competitivi a livello intercantonale. Dall'altra permetterebbe ai comuni senza aziende a statuto speciale di compensare le perdite dovute all'abbassamento dell'aliquota cantonale sulle PG al 5.5% alzando il moltiplicatore comunale solo per le PG senza toccare quello delle PF.

Potrebbe così venire a crearsi una situazione cantonale con comuni con un'aliquota delle e Persone Giuridiche al 120% e altri con un'aliquota al 40%. Riteniamo che queste disparità di imposizione delle aziende all'interno del Cantone non siano accettabili perché vorrebbe dire che si è spostata semplicemente la concorrenza fiscale dai Cantoni ai Comuni con un impatto significativamente negativo sulle regioni periferiche.

A beneficiarne saranno principalmente i Comuni dove già oggi ci sono le Holding, fornendo di fatto a questi comuni un ulteriore strumento per ridurre le imposte delle grandi aziende e quindi divenire più attrattivi.

In ogni caso il nostro Cantone oggi non può permettersi una riforma fiscale con questo impatto finanziario.

Al di là dei dati puntuali di Consuntivo 2018 infatti, valutando il risultato di esercizio a media/lunga scadenza e la situazione del capitale proprio, risulta chiaro che una simile politica fiscale non farà che generare poi e inevitabilmente nuovi tagli di spesa e mancate risposte ai futuri bisogni generati dalla società civile.

E il passato ci insegna cosa dovremo aspettarci da queste scelte: dal 2015 si sono effettuati dapprima tagli alla spesa pubblica, di cui 50 milioni circa alla spesa sociale (sussidi cassa malati e AFI, API), a cui è seguito poi l'avvio di una politica fiscale poco trasparente, a tappe, che, fetta dopo fetta, toglie al Cantone i necessari margini di manovra per sostenere un'economia costruttiva non basata sui vantaggi di posizione, attenta a non incrementare le disparità sociali.

Questa fragilità delle finanze cantonali è evidenziata anche dal Piano finanziario 2021 – 2023 allegato al Preventivo 2020, che indica, a partire dal 2021 e fino al 2023, perdite finanziarie annuali di 50 milioni.

Parallelamente a questo Messaggio il Governo preannuncia delle “compensazioni” per la collettività, quasi ammettesse con questa scelta che da questa Riforma la collettività non trae alcun beneficio.

In realtà le compensazioni preannunciate parallelamente a questa riforma, non dovrebbero essere considerate compensazioni, perché si tratta di compiti e bisogni già oggi presenti a cui semplicemente non si è dato fin qui risposta e la cui necessità è palesemente prioritaria rispetto alle misure fiscali che il Messaggio propone.

Si tratta in particolare di una parziale restituzione delle risorse per gli Assegni Familiari e per i Sussidi cassa malati per il ceto medio non benestante, di misure irrinunciabili e urgenti per la scuola dell'obbligo, di mettere in campo le risorse necessarie alla Cassa Pensioni per correggere un grave errore di calcolo fatto dal Cantone e relativo alle misure transitorie per la fascia degli assicurati ultracinquantenni al momento del cambio di sistema e il potenziamento dei trasporti pubblici.

Ricordiamo in questo senso che gli Assegni familiari integrativi sono stati tagliati in maniera importante, così come i sussidi cassa malati per il ceto medio, che la riforma scolastica è un investimento necessario e molto urgente perché, con la mancata accettazione del progetto “La scuola che verrà” la stessa è ferma da troppo tempo, le risorse necessarie per la cassa pensione è un dovere del datore di lavoro necessario per compensare l'errore di valutazione fatto in passato sulle risorse necessarie al passaggio di sistema, che il potenziamento dei trasporti pubblici, oltre che necessario per contribuire a risanare una situazione ambientale insostenibile in diverse zone del Cantone, è già pianificato parallelamente all'apertura della galleria di base del Ceneri.

A scanso di equivoci siamo comunque disponibili a entrare nel merito della riforma se si è disponibili ad entrare nel merito con misure compatibili con le effettive possibilità del Cantone. In altre parole, il costo delle misure proposte deve avere un impatto sulle finanze pubbliche sopportabile, permettendo comunque al Cantone di restare sufficientemente competitivo a livello fiscale.

Con questo rapporto non si vogliono penalizzare le aziende, ma si vuole trovare un equilibrio tra competitività fiscale e impatto sulla società, aziende virtuose comprese.

2. MARGINI DI MANOVRA DELLE FINANZE CANTONALI

Nel Messaggio la motivazione a cui si fa capo per introdurre le misure non obbligatorie, di competenza cantonale, è la concorrenza fiscale.

In tal senso, per far beneficiare di sgravi le imprese a statuto speciale e cercare di trattenerle sul territorio cantonale, senza introdurre disparità di trattamento non ammesse dal diritto svizzero, bisogna, per la maggioranza della Commissione della Gestione e finanze, generalizzare le misure facoltative a tutte le imprese. E questo comporterà per il Cantone un onere complessivo, se confermato dal Parlamento nel 2024, di 105.9 milioni di franchi.

A questo proposito non va dimenticato che oggi il gettito complessivo cantonale sull'utile delle aziende a statuto speciale è valutato in circa 40 milioni, ossia meno della metà del costo complessivo della riforma per le finanze cantonali.

Ritornando alle finanze cantonali a media – lunga scadenza, quando si considerano gli impegni già presi, come pure le voci caratterizzate da variazioni importanti (nel 2018 particolarmente favorevoli, diversamente dal 2015 sulla base delle quali è stata avviata la manovra di risanamento), a dipendenza dall'esito della tassa di collegamento, il margine disponibile reale, cioè l'avanzo d'esercizio a Consuntivo, potrebbe situarsi tra i 50 e i 65 milioni.

Nel merito e per essere più concreti, partendo dai dati del consuntivo 2018, possiamo fare le seguenti valutazioni sull'andamento delle risorse disponibili sul medio periodo:

- 1. 5 mio. in più di sussidi Assicurazione malattia**
dovuti alla modifica delle soglie nell'ambito del Preventivo 2019. A Preconsuntivo 2019 non risulterebbero essere stati utilizzati. In tal senso sono da verificare le ragioni dell'eventuale loro mancato utilizzo.
- 2. 8 mio. sgravi fiscali decisi nell'ambito della Riforma fiscale e sociale**
Si tratta del supplemento sulla sostanza in vigore dal 2020
- 3. 13 mio. di minori tasse di circolazione**
dovuti al nuovo modello proposto a partire dal 2022 con il Messaggio del Consiglio di Stato di giugno 2019, prevedendo, nel periodo transitorio a partire dal 2019, una iniziale minor entrata di 5 mio.
- 4. 12.5 mio. di versamento annuo alla Cassa pensione**
Si tratta della quota a carico del datore di lavoro.
- 5. Riduzione del gettito di 10/15 mio. per la partenza della Kering dal Ticino**
Cifra ragionevolmente solo ipotizzata, visto che il Consiglio di Stato alla domanda specifica sul Consuntivo 2018 non ha voluto rispondere, invocando la protezione dei dati.
- 6. Riforma "Ticino 2020", non quantificata**
Oggi permane una pressione dei Comuni che punterebbero al recupero di una larga fetta del loro contributo di 38.13 mio.
- 7. 13,5 mio a scadenza del supplemento imposta immobiliare PG a fine 2023**
Misura introdotta nel 2005, poi rinnovata ogni 4 anni, l'ultima volta con la Riforma fiscale e sociale.
- 8. 30 milioni a favore del trasporto pubblico dal 2021**
A seguito della necessità di potenziamento conseguente all'apertura della galleria di base del Ceneri.

Da non sottovalutare è anche la situazione del capitale proprio del Cantone, per il quale vanno considerate le nuove regole previste dal freno all'indebitamento, misure che limitano l'importo concesso per i disavanzi riportati. Nonostante il suo risanamento formale previsto per fine 2019, il capitale proprio tenderebbe comunque a 0, offrendo dunque un margine di manovra molto ridotto per affrontare fasi congiunturali non favorevoli. Quasi sicuramente nel breve periodo le sopravvenienze d'imposta degli anni favorevoli (2017 e 2018) non ancora contabilizzate, come pure le imposte suppletorie delle autodenunce non ancora evase, genereranno un incremento del capitale proprio, tuttavia di proporzioni riteniamo assai modeste.

Diversamente, a media scadenza, il contesto politico ed economico europeo e mondiale attuale non permette di pronosticare una crescita economica che possa rafforzare le finanze del Cantone. Piuttosto non si può escludere un rallentamento della crescita delle entrate, che non permetterebbe di coprire l'evoluzione delle spese dovuta alla crescita.

Queste indicazioni necessitano di considerare con la massima cautela il margine di manovra finanziario, già sopra ricordato, stimato tra i 50 e i 65 mio.

Del resto anche ipotizzando i più rosei scostamenti tra Preventivo e Consuntivo, nel Piano finanziario 2021 – 2023 si indica come, già in seguito all'applicazione della prima tappa della riforma fiscale, le finanze Cantionali sono in difficoltà. Si ipotizzano infatti perdite annuali di 50 milioni, quando la Riforma prevista in quel periodo ne prevede sulla carta solo 35. Questo disavanzo potrebbe diventare di 120 milioni dal 2025 se si aggiungono anche gli effetti della seconda tappa della riforma.

3. ENTRATA IN MATERIA

Considerate le disponibilità delle finanze Cantionali bisogna considerare complessivamente la situazione guardando sia i nuovi compiti, sia i bisogni emergenti a cui bisogna rispondere: invecchiamento della popolazione, riforma scolastica, allargamento al ceto medio dei sussidi cassa malati, potenziamento della politica familiare, versamento alla Cassa pensioni e potenziamento del trasporto pubblico e politiche di promozione economica costruttiva, mirata alle capacità radicate nel Cantone, che sappia affrancarsi dai vizi dei vantaggi di posizione.

Cominciamo con il dire chiaramente che si è d'accordo con l'abolizione degli statuti speciali che generano disparità di trattamento fiscale tra aziende. Una situazione non più accettabile dal punto di vista dell'equità fiscale e non più tollerata dalla comunità internazionale. La non abolizione di questi privilegi fiscali comporterebbe il rischio per la Svizzera di finire sulle Black List internazionali.

Questo elemento non è comunque oggetto del presente messaggio perché gli statuti speciali sono già stati abrogati con la riforma federale.

A seguito quindi dell'abolizione degli statuti speciali il Messaggio propone delle misure di accompagnamento, alcune decise a livello federale e declinate poi a livello cantonale, altre puramente cantonali.

Per alcune delle misure federali di accompagnamento il Messaggio purtroppo non fornisce l'impatto finanziario, giustificando questa mancanza con l'impossibilità di fare delle valutazioni e delle previsioni.

Pur non condividendo la scelta del Messaggio di applicare la maggior parte delle misure federali con il massimo dello sgravio possibile, non siamo in linea di principio contrari a queste misure.

In ogni caso per evitare di perdersi nei dettagli, per chiarezza, invece di esaminare le misure che possono essere accettate iniziamo con l'evidenziare **le misure che non possono essere accettate o perlomeno che pongono un problema.**

La prima misura da escludere è la riduzione del coefficiente d'imposta cantonale, sia nella prima tappa del 2% (costo 30 mio.), sia nella seconda tappa del 4% (costo 60 mio).

Innanzitutto perché non c'entra con la riforma delle imprese.

Ma soprattutto perché è in contraddizione con la situazione finanziaria del Cantone. Infatti, che un ente pubblico non debba prelevare inutilmente delle risorse è un'evidenza. Tuttavia questo implicherebbe che, non solo dal profilo contabile, ma anche dei bisogni attuali, come pure di quelli imminenti, l'ente pubblico disponga già di tutte le risorse necessarie. Che inoltre come riserva, nel nostro caso, avesse un capitale proprio consistente. Una situazione questa che non corrisponde per niente a quella del Cantone.

Come già evidenziato inoltre, questa misura non ha alcun effetto reale e tangibile sulla società, se non il costo da lei generato.

Inoltre l'utilizzo che viene fatto del coefficiente cantonale di imposta è esattamente contrario allo scopo per cui era stato pensato, ossia risanare le finanze cantonali.

Pure eccessivo risulta essere l'abbassamento dell'aliquota sull'utile al 5,5% nella seconda tappa prevista a partire dal 2025.

Un 7% potrebbe infatti bastare per permettere di avere il dovuto equilibrio tra finanze sane e un accettabile posizionamento fiscale concorrenziale. Il costo supplementare, dall'8% al 7%, sarebbe così ridotto e ci si avvicinerebbe ai 27 mio versati dalla Confederazione a seguito dell'aumento della quota cantonale dell'Imposta Federale Diretta.

Infine è da escludere con determinazione la separazione a livello comunale del moltiplicatore d'imposta delle persone fisiche da quello delle persone giuridiche. Lo stesso infatti non farebbe che incrementare le distorsioni della concorrenza, con l'inasprimento della concorrenza fiscale appunto tra i Comuni, e l'inevitabile diminuzione delle risorse comunali con la creazione di piccoli ma destabilizzanti paradisi fiscali all'interno del Cantone.

Inoltre verrebbero necessariamente penalizzate le regioni periferiche che, per compensare le perdite, si troverebbero a dover alzare i moltiplicatori delle persone giuridiche in maniera inaccettabile rispetto ad altre realtà cantonali.

4. MISURE NON ACCETTATE: LE MOTIVAZIONI

4.1 Riduzione dell'aliquota sull'utile delle persone giuridiche

Questa misura è prevista in due tappe. La prima fase dal 2020 al 2025 prevede una riduzione dell'aliquota dal 9% all'8%, la seconda fase prevede una ulteriore riduzione dall'8% al 5.5%.

La misura è strettamente legata all'abolizione degli statuti speciali e alla dichiarazione delle riserve occulte.

Per trasparenza includiamo nell'impatto finanziario anche l'incremento della quota parte di Imposta federale diretta, voluta dal Parlamento federale per far fronte alla riforma fiscale. Le ripercussioni finanziarie riportate nel Messaggio sono quindi le seguenti:

	2020 - 2024		Dal 2025	
	Cantone	Comuni	Cantone	Comuni
Abolizione statuti speciali e dichiarazione delle riserve occulte	6.2	4.9	14.6	10.7
Riduzione aliquota imposta cantonale sull'utile	-22.9	-18.8	-73.1	-60.6
Aumento quota cantonale IFD	18	9	18	9
Totale	1.3	-4.9	-40.5	-40.9

Per quanto già indicato sopra rispetto all'attuale margine di manovra si tratta di un intervento che, dal 2025, priverà l'ente pubblico di importanti risorse i cui effetti saranno opposti a quelli indicati dal Messaggio e che da sole eroderanno i già limitati margini di manovra per rispondere ai bisogni attuali e futuri della popolazione.

Al centro di questa misura c'è la concorrenza fiscale avulsa però sia dal contesto economico e sociale del Cantone, sia dal contesto internazionale.

Se facciamo un'analisi dell'aspetto della concorrenza fiscale infatti non possiamo limitarci alla sola Svizzera come invece fa il Messaggio.

Il Canton Ticino ha una situazione geografica e linguistica (confine alpino e lingua italiana) particolare, oltre al fatto di essere un Cantone di frontiera. Questo fa sì che le aziende presenti oggi siano più legate al territorio cantonale e meno mobili che non in altri Cantoni.

Il vero concorrente fiscale sono gli altri Stati europei e qui siamo già sufficientemente concorrenziali. L'introduzione delle normative BEPS inoltre farà comunque partire aziende dalla Svizzera e dal nostro Cantone per motivi estranei all'aliquota d'imposizione cantonale. Abbiamo già assistito ad almeno due partenze per questi motivi (Armani e Kering) e verosimilmente ci troveremo comunque confrontati ad altre partenze.

A livello internazionale siamo già uno degli Stati più vantaggiosi per l'imposizione delle aziende. Se rapportati alla Francia abbiamo la metà dell'imposizione, mentre se paragonati all'Italia passiamo dal 30% svizzero al 50% circa italiano. Questo dato è comprensivo anche degli oneri sociali pagati dalle aziende.

Inoltre la stabilità politica svizzera è fra le più solide a livello mondiale, la proprietà privata è tutelata in maniera importante a favore del proprietario e le infrastrutture, così come i servizi, hanno un'alta qualità.

Non da ultimo, va poi rilevato che a livello di pressione fiscale il confronto con la media svizzera non è mai ponderato secondo l'importanza dei Cantoni (ad esempio numero degli abitanti). Si considerano Cantoni come Zurigo e Berna, alla stessa stregua di altri cantoni come Svitto e Appenzello e Nidwaldo.

Per il Ticino riteniamo che la situazione complessiva per le aziende rimanga attrattiva anche con un'aliquota decisamente più alta. Per quanto riguarda il confronto con la media svizzera, ribadiamo quanto già indicato, e cioè che sono da considerare in particolare le specificità del Ticino oltre a una media ponderata.

Si possono fare ulteriori considerazioni puntuali, che ci permettono di mettere in discussione l'abbassamento drastico dell'aliquota delle PG:

- il passaggio dal 9% al 5.5% causerà a Cantone e Comuni perdite fiscali molto consistenti. Questi soldi verosimilmente non entreranno nel circuito cantonale ma andranno a beneficio dei manager e dei mercati finanziari,
- quando i soldi in alcuni comuni mancheranno, soprattutto in quelli che non hanno aziende a statuto speciale, si rischia una ripercussione fiscale sulle PF o un taglio di prestazioni anche a livello comunale.

Inoltre, a fronte del dato impressionante della riduzione dell'aliquota sull'utile delle PG proposta dal 2025 rispetto al 1999, più che dimezzata, ci si può chiedere: in questi 20 anni, è stata dimezzata la spesa pubblica che procura infrastrutture e servizi fondamentali per le imprese stesse?

Pensiamo a questo proposito alle spese per rendere disponibile personale meglio formato (scuole professionali, USI, Supsi, ecc.), alle spese per la ricerca nelle scuole superiori, a quelle per la mobilità (stradale, ferroviaria, aerea), a quelle per l'amministrazione, la sicurezza e la giustizia che offrono "condizioni quadro" necessarie per la competitività e la crescita delle imprese, ai sussidi per l'innovazione, per il turismo, per le regioni meno favorite.

Se la risposta è, come ovvio, negativa, qual è la giustificazione del minor contributo richiesto alle PG per la copertura di queste spese? Se le imposte non sono pagate anche dalle PG, l'onere ricadrà sulle PF, cioè sui cittadini.

Secondo il Messaggio l'obbiettivo di questa misura è quello "di intervenire in maniera equilibrata e sostenibile per permettere al Ticino di rimanere attrattivo e, di conseguenza, assicurare al Cantone e ai Comuni il substrato fiscale e le relative entrate finanziarie di cui necessitano per svolgere al meglio i propri compiti pubblici."

Non c'è comunque nessun dato oggettivo riportato che potrebbe far pensare a una fuga di aziende dal nostro Cantone dovuta a questo fattore.

Bisogna considerare quanto costi realmente a un'azienda una differenza dell'aliquota complessiva di qualche punto percentuale.

Aliquota effettiva massima (Cantone + Comune + IFD) dell'imposta sull'utile nei capoluoghi nel 2019

	Aliquota %	Rango	Imposta per 1 mio. utile	Scarto alla media %	Scarto alla media Fr.	Scarto al più favorevole Fr.
Cant. più favorevole - LU	12.3	1	123'000	-5.30	-53'000	0
Cant. meno favorevole - GE	24.2	26	242'000	6.60	66'000	119'000
Media intercantonale	17.6		176'000	0.00	0	53'000
Ticino	20.55	17	205'500	2.95	29'500	82'500

Aliquota effettiva massima (Cantone + Comune + IFD) dell'imposta sull'utile nei capoluoghi dopo le riforme annunciate negli altri Cantoni, ma senza riforme in Ticino

	Aliquota %	Rango	Imposta per 1 mio. utile	Scarto alla media %	Scarto alla media Fr.	Scarto al più favorevole Fr.
Cant. più favorevole - NW	12.00	1	120'000	-2.49	-24'900	0
Cant. meno favorevole - BE	21.60	26	216'000	7.11	71'100	96'000
Media intercantonale	14.49		144'900	0.00	0	24'900
Ticino	20.55	24	205'500	6.06	60'600	85'500
Lucerna (LU)	12.60	5	126'000	-1.89	-18'900	6'000
Scarto TI-LU	7.95		79'500			

Lo scarto dell'aliquota effettiva del Ticino, rispetto alla media, salirebbe a 6 punti percentuali e quello dell'imposta da pagare per 1 mio. Fr. si raddoppierebbe anch'esso, salendo a 60'600 Fr.

Rispetto al Cantone più favorevole, lo scarto aumenterebbe meno, da 82'500 a 85'500, ma il Cantone più favorevole non sarebbe più il "nostro concorrente" Lucerna, ma il piccolo e poco attraente Cantone di Nidwaldo. Lo scarto rispetto a Lucerna, invece, si ridurrebbe leggermente: da 82'500 a 79'500 Fr.

Si può anche osservare che il Cantone meno favorevole sarà il grande Cantone di Berna, dove si pagherebbero 10'500 Fr. d'imposta sull'utile più che in Ticino (con la tassazione attuale) e 96'000 Fr. in più che nel Cantone di Nidwaldo (con la tassazione futura che rimane uguale a quella odierna).

Aliquota effettiva massima (Cantone + Comune + IFD) dell'imposta sull'utile nei capoluoghi dopo le riforme annunciate negli altri Cantoni e quelle proposte per il Ticino, nel 2025

	Aliquota %	Rango	Imposta per 1 mio. utile	Scarto alla media %	Scarto alla media Fr.	Scarto al più favorevole Fr.
Cant. più favorevole - NW	12.00	1	120'000	-2.49	-24'900	0
Cant. meno favorevole - BE	21.60	26	216'000	7.11	71'100	96'000
Media intercantonale	14.49		144'900	0.00	0	24'900
Ticino	15.89	21	158'900	1.40	14'000	38'900
Lucerna (LU)	12.60	5	126'000	-1.89	-18'900	6'000
Scarto TI-LU	3.29		32'900			

Lo scarto dell'aliquota effettiva ticinese rispetto alla media si riduce a soli 1.4 punti percentuali e la maggior imposta da pagare in Ticino si riduce a 14'000 fr.

Rispetto al Cantone più favorevole, in Ticino si pagheranno 38'900 fr. in più d'imposta sull'utile (oggi 82'500 fr. in più). Rispetto a Lucerna, 32'900 fr. in più (oggi, 82'500 in più: Lucerna è il Cantone più favorevole nel 2019).

Ci si può anche chiedere se ha un senso il confronto con la media. Quello con il Cantone più competitivo (Lucerna) rivela che già oggi, sempre per 1 mio. fr. di utile, in Ticino si paga un'imposta di 82'500 fr. più elevata. Vi è una qualsiasi evidenza che, negli ultimi anni, imprese ticinesi abbiano delocalizzato la loro sede e i loro stabilimenti verso Lucerna?

Sicuramente è possibile modificare l'aliquota delle persone giuridiche, ma non nella misura prevista dal Messaggio.

Dopo un abbassamento all'8% nella prima fase temporale fino al 2024, si potrebbe ipotizzare una ulteriore riduzione al 7% nella seconda fase. Il costo supplementare, dall'8% al 7%, sarebbe così ridotto a circa 20 mio e la Riforma sarebbe compensata in maniera importante dai 27 mio dovuti all'aumento della quota cantonale dell'Imposta Federale Diretta.

Questo porterebbe ad un'aliquota complessiva, ad esempio nel comune di Bellinzona del 18%, mentre in un comune con il moltiplicatore al 60% si ridurrebbe al 16.4%.

Con questi valori si avrebbe per il Comune di Bellinzona uno scostamento dalla media intercantonale di 3.5 punti percentuali, rispetto ai 3 punti della situazione attuale.

Un cambiamento sopportabile anche dal punto di vista della competitività fiscale.

4.2 Suddivisione a livello Comunale del moltiplicatore delle Persone Giuridiche da quello delle persone fisiche

“Al fine di permettere ai Comuni di disporre di uno strumento decisionale più flessibile per modulare il prelievo fiscale in funzione del tipo di substrato fiscale presente sul proprio territorio, rafforzare l'autonomia comunale in materia fiscale e finanziaria e favorire soluzioni adeguate alle singole realtà, proponiamo di rivedere l'attuale sistema che regola il prelievo delle imposte dirette comunali introducendo la facoltà per i Comuni – a partire dal 2025- di differenziare il moltiplicatore comunale d'imposta tra persone fisiche e persone giuridiche, ritenuta una soglia minima del 40% e un differenziale massimo i 20 punti percentuali.” (p. 33)

Già per il fatto di dover fissare dei limiti, il Consiglio di Stato implicitamente ammette che la concorrenza fiscale genera distorsioni non accettabili.

La proposta di questa misura proposta è tuttavia pensata per due motivi.

Il primo motivo è quello di dare la possibilità ai Comuni di abbassare ulteriormente l'aliquota complessiva delle PG, senza toccare quella sulle PF. Questo permette a quei Comuni che hanno una percentuale alta di aziende a statuto speciale di abbassare il moltiplicatore al 40%, così come indicato nel Messaggio, e diventare più competitivi a livello intercantonale.

Dall'altra permetterebbe ai comuni senza aziende a statuto speciale di compensare le perdite dovute all'abbassamento dell'aliquota cantonale sulle PG al 5.5% alzando il moltiplicatore comunale solo per le PG senza toccare quello delle PF.

Potrebbe però venire a crearsi una situazione cantonale con Comuni con un'aliquota delle Persone Giuridiche al 120% e altri con un'aliquota al 40%. Riteniamo che queste disparità di imposizione delle aziende all'interno del Cantone non siano accettabili.

È sconcertante la leggerezza con la quale viene proposta una misura, potenzialmente destabilizzante, dagli impatti non facilmente prevedibili, sia sulle dinamiche istituzionali comunali che sul panorama socio-produttivo cantonale. Che succederà tra comuni? Come andranno a modificarsi le logiche insediative delle attività produttive? Che nuovi assetti avremo tra centri e periferie? Come saranno declinate effettivamente la maggiore flessibilità, la maggiore autonomia e le “soluzioni adeguate” alle singole realtà comunali?

Ad andarci di mezzo sarebbero sicuramente i comuni periferici con piccole zone industriali ma senza aziende a statuto speciale.

Il risultato sarebbe però inevitabilmente un'esasperazione della concorrenza fiscale tra i Comuni.

Questo causerà un'erosione del gettito comunale. Inoltre verranno a crearsi o a rafforzarsi paradisi fiscali, con conseguenze assolutamente non valutate.

Se il moltiplicare medio delle persone giuridiche calasse troppo a perdersi saranno i cittadini e le aziende in quei comuni che non potranno permettersi un abbassamento del moltiplicatore, ma anzi dovranno aumentarlo per compensare le perdite.

A beneficiarne saranno principalmente i Comuni dove già oggi ci sono le Holding, dando loro un ulteriore strumento per ridurre le imposte delle grandi aziende.

Nel Messaggio manca un'analisi delle trasformazioni radicali che questa misura potrebbe comportare per la struttura dei Comuni ticinesi.

A differenza della mobilità intercantonale quella intercomunale è più fluida e quindi si potrebbero avere spostamenti importanti interni al Cantone.

Insomma questa misura è il trionfo della concorrenza fiscale locale e delle sue distorsioni sul piano comunale.

Per i motivi espressi sopra siamo contrari a questa misura.

4.3 Diminuzione del coefficiente cantonale d'imposta del 2% rispettivamente 4%

Il Messaggio propone anche una riduzione del coefficiente cantonale d'imposta in due tappe. Dapprima del 2% dal 2020 al 2024 e poi del 4% dal 2025.

Questa misura costerà al cantone dapprima 30 e poi 60 milioni, tanto quanto tutte le altre misure della Riforma messe insieme.

Apparentemente è una misura a favore di tutti cittadini, ma in realtà essendo una diminuzione lineare delle imposte, andrà principalmente a beneficio di chi ha un reddito molto alto. Per il ceto medio rimarrà tutt'al più una pizza all'anno.

Questa misura andrà a sommarsi alla riduzione dell'aliquota per le PG e a tutte le altre deduzioni cantonali e federali previste, ma poco servirà alle piccole aziende familiari, che in generale fanno pochi utili.

Molto importante è da rilevare come, secondo le intenzioni del Messaggio, questa soluzione di sgravio grazie alla diminuzione del coefficiente cantonale sarà transitoria, dato che in futuro dovrebbe poi essere convertita con la modifica delle aliquote.

Non è dato capire se il Governo intenda poi proporre un ulteriore contenimento dell'aliquota delle PG. In ogni caso si tratta di una prospettiva che deve molto preoccupare poiché, oltre all'incognita dell'aliquota delle PG, per le PF nelle sue valutazioni pubbliche, il Governo ritiene che le attuali aliquote, siano già troppo favorevoli alle fasce di reddito basse.

Il linguaggio proposto in questa parte del messaggio fa ritenere che ci possano essere altre insidie. Partendo infatti dall'affermazione che oggi l'imposizione delle persone fisiche si baserebbe su delle "già particolarmente sociali scale delle aliquote delle imposte sul reddito e sulla sostanza", se ne può dedurre che la prospettata riforma della LT dovrà "correggere" tale particolare progressione sociale. E non è difficile immaginare come: riducendo la progressività delle aliquote e dunque riducendo l'onere per i redditi e le sostanze più elevate, con conseguente riduzione complessiva del gettito d'imposta.

Alla luce di quanto precede, troviamo fuori luogo questa misura anche visto il costante aumento delle disuguaglianze e la particolare situazione di precarietà in cui si trova un grande numero di persone nel nostro Cantone.

Per tutti i motivi precedentemente espressi siamo chiaramente contrari a questa misura.

5. ALTRE MISURE

5.1 Dichiarazione delle riserve occulte al cambiamento di regime

Attualmente è già prevista la possibilità di uscire dal regime fiscale privilegiato. L'uscita prevede la dichiarazione delle riserve occulte e il suo ammortamento ad abbattimento dell'utile per un periodo di 10 anni, senza imposizioni sulle riserve ammortizzate.

La modifica di Legge federale prevede una nuova modalità di passaggio denominata "**sistema duale sulle aliquote**", che riduce a 5 anni il tempo a disposizione delle aziende per ammortizzare le riserve occulte e prevede di imporle all'1%.

*"Su richiesta, il contribuente finora imposto con statuto speciale quale società holding, società di domicilio o società ausiliaria ha la possibilità, con l'abolizione degli statuti fiscali privilegiati, di chiedere l'applicazione di questa norma transitoria (prevista dalla LAID). La norma prevede che le riserve occulte accumulate dalla società durante il periodo in cui beneficiava di un regime fiscale privilegiato siano dichiarate nel periodo fiscale antecedente l'entrata in vigore della riforma (ossia con la dichiarazione fiscale 2019). Il fisco esamina l'ammontare di questa richiesta e, se accetta la quantificazione delle riserve occulte, queste riserve vengono imposte man mano nei primi 5 anni dopo l'entrata in vigore della riforma, con un'aliquota ridotta dell'1%. L'ammontare delle riserve imponibili con l'aliquota dell'1% dipende dagli utili realizzati dal contribuente in ciascuno dei primi 5 anni post riforma."*¹

L'impatto di questa misura migliora di fatto il regime precedente.

Maggiori o minori entrate per le finanze del Cantone dipendono dalla percentuale di imposizione delle riserve occulte ammortizzate. L'1% è una scelta cantonale.

Le maggiori entrate con un'imposizione separata delle riserve occulte con un'aliquota speciale del 2%, segnatamente del 5%, è illustrato nella tabella seguente.

	Impatto 2020 – 2024 (in CHF mio.)	
	Cantone	Comuni
Abolizione statuti speciali e imposizione separata delle riserve occulte - aliquota al 2%	10.0	7.6
Abolizione statuti speciali e imposizione separata delle riserve occulte - aliquota al 5%	21.4	15.7

¹ Risposte della Divisione delle Contribuzioni alle domande sul Messaggio.

Considerate la transitorietà della misura e la nostra proposta di ridurre solo al 7% l'aliquota cantonale delle PG si condivide la proposta di mantenere l'1%.

5.2 PatentBox e deduzione maggiorata per Ricerca e Sviluppo

L'impatto finanziario di queste misure è di -6.7 milioni per il Cantone e di -5.3 per i comuni. Le due misure vengono valutate insieme nel loro impatto finanziario. Sono pensate per attirare aziende innovative sul suolo ticinese.

Patent Box

“Con l'introduzione dei nuovi artt. 24a e 24b LAID, il Consiglio federale predispone l'introduzione di un patent box in Svizzera per le persone giuridiche e le persone fisiche con attività lucrativa indipendente. La misura prevede l'introduzione di uno sgravio dall'imposizione cantonale, fino ad un massimo del 90%, dell'utile netto risultante da determinati diritti immateriali. Questi ultimi sono definiti esaustivamente all'art. 24a LAID.”²

“L'attività di ricerca e sviluppo è limitata alla ricerca fondamentale, alla ricerca orientata all'applicazione e all'innovazione fondata sulla scienza, ma non alla ricerca sostenuta per il lancio dei prodotti sul mercato e la loro valorizzazione (quale ad esempio il marketing). La nozione di ricerca scientifica e di innovazione sono definite all'art. 2 della Legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI). Non è possibile scorporare l'impatto finanziario della deduzione maggiorata dall'impatto del patent box.

Il Consiglio federale ha proposto l'introduzione nella LAID di una nuova norma denominata in italiano “ulteriore deduzione per le spese di ricerca e sviluppo” che permetterebbe ai Cantoni di maggiorare quest'ultime fino a concorrenza del 50%. Si tratta di una misura ampiamente utilizzata a livello internazionale che mira a favorire le attività di R&S.”

Non si contesta questa misura.

5.3 Limitazione dello sgravio fiscale

“Senza limitazioni allo sgravio, il cumulo delle nuove agevolazioni fiscali menzionate ai punti 3.2.3, 3.2.4 e 3.2.5 potrebbe potenzialmente condurre ad un'esenzione completa dalle imposte cantonali e comunali. Per limitare questo effetto, la RFFA ha previsto una disposizione che obbliga i Cantoni ad assoggettare a tassazione almeno il 30% dell'utile imponibile che un'impresa avrebbe dichiarato senza applicare gli sgravi speciali previsti da questo progetto di legge, come pure di escludere qualsiasi possibilità che dall'applicazione di tali norme risulti una perdita.”³

Il Messaggio propone di applicare la legislazione federale con il massimo possibile di sgravio ossia il 70% dell'utile.

Quale sarebbe l'impatto finanziario con una scelta differente?

“Rispetto alla proposta contenuta nel messaggio (sgravio fiscale massimo del 70%), con una percentuale di sgravio massimo del 50% il Cantone conseguirebbe maggiori entrate valutate in CHF 3.7 milioni annui durante la fase transitoria e in ulteriori CHF 0.6 milioni a partire dal 2025. I maggiori introiti per i Comuni ammonterebbero a CHF 2.9 milioni annui durante la fase transitoria e in ulteriori CHF 0.4 milioni a partire dal 2025.”⁴

Per ridurre l'effetto negativo della riforma sulle finanze cantonali dal 2025 si propone di applicare questa norma con il 50% massimo possibile di sgravio.

² Messaggio

³ Messaggio

⁴ Risposte della Divisione delle Contribuzioni alle domande sul Messaggio.

5.4 Compensazione finanziaria a favore dei Cantoni

“Affinché i Cantoni possano godere di un maggior margine di manovra finanziario per affrontare la riduzione dell'aliquota ordinaria sull'utile delle persone giuridiche, il legislatore federale ha innalzato la quota di partecipazione dei Cantoni al gettito dell'imposta federale diretta dall'attuale 17% al 21.2% (modifica art. 196 cpv. 1 LIFD). Parallelamente, al fine di tener in considerazione anche gli effetti della RFFA sui Comuni, all'art. 196 LIFD è stato aggiunto anche un nuovo capoverso 1bis il quale ingiunge ai Cantoni di accordare “ai Comuni una compensazione adeguata per gli effetti dell'abrogazione” delle norme relative alle società con statuto speciale.”⁵

La Confederazione ha delegato ai Cantoni il compito dell'abbassamento dell'aliquota sulle PG. Si premunisce quindi di riversare a Cantone e Comuni dei soldi per far fronte alle perdite di gettito.

L'importo è quantificato in 27 milioni in più a favore del Cantone e dei Comuni.

Il Messaggio propone di destinare 9 milioni ai Comuni suddivisi sulla base del gettito delle persone giuridiche.

Riteniamo adeguata la suddivisione nella misura di 2/3 al Cantone e 1/3 ai Comuni. Questa proporzione riflette infatti quella dell'impatto della riforma sulle finanze cantonali e comunali.

Non riteniamo invece adeguata la modalità di ripartizione tra i Comuni. Infatti si rischia di versare una buona parte dei 9 milioni a comuni che la useranno per abbassare il moltiplicatore delle persone giuridiche. Tipicamente quei Comuni con aziende a statuto speciale, già oggi con moltiplicatori bassi e notoriamente non in difficoltà finanziarie.

Purtroppo invece poco andrà a quei comuni senza aziende a statuto speciale. Comuni verosimilmente con un moltiplicatore più alto dei Comuni con aziende a statuto speciale e che dovranno alzare il moltiplicatore delle PG se non vorranno vedere diminuire troppo il loro gettito.

Si sarebbe potuto applicare una redistribuzione in base all'ammontare delle perdite dovute alla Riforma. Questo avrebbe contenuto il premio a Comuni già oggi ricchi a vantaggio di Comuni che faranno fatica a compensare le perdite visto che non avranno come compensazione gli utili provenienti dalle aziende a statuto speciale imposte dal 2020 in maniera ordinaria.

5.5 Aumento dell'imposizione dei dividendi

Questa misura prevista a livello federale era già stata adottata quale compensazione nella precedente Riforma fiscale e sociale.

Nonostante la legislazione federale permetterebbe di abbassare questa imposizione al 50% si condivide il fatto di tenerla al 70%.

Ricordiamo che i dividendi non sono soggetti a oneri sociali e che quindi quanto esce dalle aziende tramite dividendi non contribuisce ad esempio al necessario risanamento dell'AVS.

⁵ Messaggio

5.6 Adeguamento del computo parziale dell'imposta sull'utile nell'imposta sul capitale

Dal 1° gennaio 2018 le PG possono dedurre dal computo dell'imposta sul capitale il 10,0% dell'imposta ordinaria sull'utile. Ora, come spiega il messaggio, la riduzione dell'aliquota cantonale dell'imposta sull'utile dal 9,0% al 5,5% - poiché implicherebbe una minore imposta sull'utile – vanificherebbe la portata della norma recentemente introdotta. Perciò, proprio al fine di permettere di aumentare la parziale deduzione possibile dall'utile nella determinazione dell'imposta sul capitale, il Consiglio di Stato propone l'aumento di tale deduzione dal 10,0% al 16,0%. L'aggravio sarebbe così neutralizzato.

Un'illustrazione cifrata di un caso ci dovrebbe convincere della bontà dell'operazione proposta. Senonché l'esempio si limita a considerare l'impatto sull'imposta sul capitale senza nulla aggiungere sull'avvenuta riduzione dell'imposta sull'utile che passa da 90'000 CHF a 55'000 CHF (-35'000 CHF).

Applicazione computo con aliquota 9%		Applicazione computo con aliquota 5.5%	
Utile imponibile	1'000'000	Utile imponibile	1'000'000
Aliquota imposta sull'utile	9.0%	Aliquota imposta sull'utile	5.5%
Imposta	90'000	Imposta	55'000
Capitale imponibile	20'000'000	Capitale imponibile	20'000'000
Aliquota imposta sul capitale	1.5‰	Aliquota imposta sul capitale	1.5‰
Imposta	30'000	Imposta	30'000
Imposta lorda sul capitale	30'000	Imposta lorda sul capitale	30'000
Computo 10% imposta sull'utile	-9'000	Computo 10% imposta sull'utile	-5'500
Imposta netta sul capitale	21'000	Imposta netta sul capitale	24'500

Applicazione computo LT2019		Applicazione computo LT2025	
Utile imponibile	1'000'000	Utile imponibile	1'000'000
Aliquota imposta sull'utile	9.0%	Aliquota imposta sull'utile	5.5%
Imposta	90'000	Imposta	55'000
Capitale imponibile	20'000'000	Capitale imponibile	20'000'000
Aliquota imposta sul capitale	1.5‰	Aliquota imposta sul capitale	1.5‰
Imposta	30'000	Imposta	30'000
Imposta lorda sul capitale	30'000	Imposta lorda sul capitale	30'000
Computo 10% imposta sull'utile	-9'000	Computo 16% imposta sull'utile	-8'800
Imposta netta sul capitale	21'000	Imposta netta sul capitale	21'200

Non è accettabile che se in seguito di un importante sgravio, diminuisce in valore assoluto quello sull'utile, questo debba venir aumentato proporzionalmente in base alla ipotetica perdita. Perdita ipotetica perché globalmente le aziende pagano comunque di meno. Siamo quindi contrari a questa misura.

6. CONCLUSIONI

L'avanzo d'esercizio in prospettiva a media – lunga scadenza è di 50 – 60 milioni con un capitale proprio non significativo dopo un periodo di congiuntura favorevole. Sarebbe necessario che gli avanzi di esercizio andassero quindi a costituire un capitale proprio consistente per evitare in futuro di dover apportare nuovi tagli in base alla Legge sul freno al disavanzo.

La situazione finanziaria del Cantone non è quindi in grado di assorbire l'impatto della Riforma fiscale come presentata.

A pagarne gli effetti sarebbero i cittadini, che prima o poi si troverebbero, come nel recente passato, a dover pagare la fattura.

La riforma presentata nel Messaggio è troppo incisiva sulle finanze del Cantone e non permetterebbe allo stesso di far fronte ai nuovi compiti già all'orizzonte:

Riparare l'errore di calcolo del passato tramite un versamento alla Cassa pensioni è un compito attuale a cui il Cantone non può sottrarsi. Oggi i dipendenti hanno già iniziato a pagarne il risanamento. Senza partecipazione del Cantone gli assicurati dovranno sobbarcarsi tutto il risanamento.

Gli assegni per i figli vanno ripristinati integralmente.

Anche l'aumento dei sussidi di cassa malati è tra le necessità a cui non si può evitare di rispondere appropriatamente.

Visti i ritardi, dovuti alla non accettazione della riforma "La scuola che verrà", le misure previste per la scuola dell'obbligo sono diventate urgenti e irrinunciabili.

Il potenziamento del trasporto pubblico, oltre ad essere già previsto, è indispensabile a seguito dell'apertura della Galleria del Ceneri e soprattutto per la situazione di emergenza climatica.

Una volta data la necessaria risposta a questi bisogni prioritari, i margini per la nuova Riforma fiscale in esame risultano ridotti e vanno dimensionati con realismo.

Questa Riforma prevede inoltre quasi esclusivamente sgravi lineari (per tutta la parte cantonale) che non tengono conto in alcun modo della necessità di favorire le aziende socialmente e ambientalmente sostenibili, mostrando così nei fatti una forte miopia economica.

Consapevoli comunque che ci sono molte aziende responsabili e che offrono posti di lavoro indispensabili ai cittadini, proponiamo una soluzione di compromesso sostenibile per tutte le parti: cittadini, aziende, finanze cantonali. Questo permetterebbe di avere a disposizione ancora risorse utili a poter proporre un indirizzo economico virtuoso nel nostro cantone.

- Riduzione dell'aliquota delle Persone Giuridiche in due fasi con l'introduzione dapprima dell'8% fino al 2024 e poi del 7% dal 2025 condizionatamente al soddisfacimento da parte dell'azienda di criteri sociali e ambientali.
- Nessuna suddivisione del moltiplicatore comunale tra le PG e le PF.
- Nessun abbassamento del coefficiente cantonale d'imposta.
- Nessun adeguamento del computo parziale dell'imposta sull'utile nell'imposta sul capitale
- Sgravio massimo dell'utile delle aziende al 50%.

Dal 2025 invitiamo il Consiglio di Stato nell'ambito della revisione della Legge Tributaria di valutare un'aliquota variabile tra l'8% e il 6%, tenendo il 7% come mediana. L'aliquota tra il 6% e l'8% deve essere definita in base a criteri sociali e ambientali premiando aziende virtuose e penalizzando aziende con un impatto negativo. L'impatto fiscale non deve superare per le finanze cantonali e comunali quello generato da un abbassamento al 7% dell'aliquota delle persone giuridiche.

Impatto finanziario

	2020 - 2024		Dal 2025	
	Cantone	Comuni	Cantone	Comuni
Abolizione statuti speciali e dichiarazione delle riserve occulte	6.2	4.9	14.6	10.7
Riduzione aliquota imposta cantonale sull'utile dapprima all'8% e poi al 7% condizionatamente al soddisfacimento da parte dell'azienda di criteri sociali e ambientali	-22.9	-18.8	-44	-36
Aumento quota cantonale IFD	18	9	18	9
Patent Box e deduzione maggiorata per Ricerca e Sviluppo	-6.7	-5.3	-6.7	-5.3
Sgravio massimo per le aziende al 50% invece che al 70%	3.7	2.9	4.3	3.3
Nessun adeguamento al computo parziale imposta sull'utile a quella sul capitale	+4	+3	+4	+3
Totale	+2.3	-4.3	-9.8	-15.3

Per la minoranza della Commissione gestione e finanze:

Ivo Durisch, relatore

Biscossa - Bourgoin - Storni

Disegno di

LEGGE

tributaria del 21 giugno 1994; modifica

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 10 luglio 2019 n. 7684 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 22 ottobre 2019 n. 7684 R2 della minoranza della Commissione gestione e finanze,

d e c r e t a :

I.

La legge tributaria del 21 giugno 1994 è così modificata:

Art. 17c (nuovo)

**Redditi da brevetti e
diritti analoghi in
caso di attività
lucrativa
indipendente**

Ai redditi da brevetti e diritti analoghi in caso di attività lucrativa indipendente si applicano per analogia gli articoli 67a e 67b.

Art. 19 cpv. 3 e 4-7 (nuovi)

³Il rimborso degli apporti, dell'aggio e dei pagamenti suppletivi (riserve da apporti di capitale) forniti dai titolari dei diritti di partecipazione dopo il 31 dicembre 1996 è trattato in modo identico al rimborso del capitale azionario o sociale. È fatto salvo il capoverso 4.

⁴Se, in occasione del rimborso di riserve da apporti di capitale di cui al capoverso 3, una società di capitali o società cooperativa quotata in una borsa svizzera non distribuisce altre riserve almeno per un importo equivalente, il rimborso è imponibile per un importo pari alla metà della differenza tra il rimborso stesso e la distribuzione delle altre riserve, ma al massimo per un importo pari a quello delle altre riserve disponibili nella società che possono essere distribuite in virtù del diritto commerciale.

⁵Il capoverso 4 non si applica alle riserve da apporti di capitale:

- a) costituite, dopo il 24 febbraio 2008, mediante il conferimento di diritti di partecipazione o societari a una società di capitali o società cooperativa estera nell'ambito di concentrazioni aventi carattere di fusione ai sensi dell'articolo 70 capoverso 1 lettera c o mediante un trasferimento transfrontaliero a una filiale svizzera ai sensi dell'articolo 70 capoverso 1 lettera d);
- b) già esistenti in una società di capitali o società cooperativa estera, dopo il 24 febbraio 2008, al momento di una fusione o ristrutturazione transfrontaliera ai sensi dell'articolo 70 capoversi 1 lettera b) e 3 o del trasferimento della sede o dell'amministrazione effettiva;
- c) in caso di liquidazione della società di capitali o società cooperativa.

⁶I capoversi 4 e 5 si applicano per analogia anche alle riserve da apporti di capitale utilizzate per l'emissione di azioni gratuite o gli aumenti gratuiti del valore nominale.

⁷Se, in occasione della vendita di diritti di partecipazione a una società di capitali o società cooperativa che è quotata in una borsa svizzera e li ha emessi, il rimborso delle riserve da apporti di capitale non corrisponde almeno alla metà dell'eccedenza di liquidazione ottenuta, la parte imponibile di questa eccedenza di liquidazione è ridotta della metà della differenza tra la parte stessa e il rimborso, ma al massimo di un importo pari a quello delle riserve da apporti di capitale disponibili nella società e imputabili a tali diritti di partecipazione.

Art. 19a cpv. 1 lett. b)

b) il ricavo del trasferimento di una partecipazione al capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa, dal patrimonio privato a quello commerciale di un'impresa di persone o di una persona giuridica in cui, dopo il trasferimento, il venditore o il conferente partecipa in ragione almeno del 50 per cento al capitale, per quanto il totale della controprestazione ricevuta superi la somma del valore nominale della partecipazione trasferita e delle riserve da apporti di capitale di cui all'articolo 19 capoversi 3-7; questa regola si applica per analogia anche nel caso in cui diversi partecipanti attuino il trasferimento in comune.

Art. 30a (nuovo)

**Deduzione delle
spese di ricerca e
sviluppo in caso di
attività lucrativa
indipendente**

Per la deduzione delle spese di ricerca e sviluppo in caso di attività lucrativa indipendente si applica per analogia l'articolo 73a.

Art. 37b

Utili di liquidazione

¹In caso di cessazione definitiva dell'attività lucrativa indipendente dopo il compimento dei 55 anni o per incapacità di esercitare tale attività in seguito a invalidità, le riserve occulte realizzate nel corso degli ultimi due esercizi sono sommate e imposte congiuntamente, ma separatamente dagli altri redditi. I contributi di riscatto conformemente all'articolo 32 capoverso 1 lettera d) sono deducibili. Se non vengono effettuati simili riscatti, l'imposta sull'importo delle riserve occulte realizzate per il quale il contribuente giustifica l'ammissibilità di un riscatto secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettera d) è calcolata applicando l'aliquota dell'articolo 38. Per la determinazione dell'aliquota applicabile all'importo restante delle riserve occulte realizzate è determinante un quinto di questo importo restante, ma in ogni caso è riscossa un'imposta a un'aliquota del 2 per cento almeno.

²Il capoverso 1 si applica parimenti al coniuge superstite, agli altri eredi e ai legatari purché non continuino l'impresa esercitata dal defunto; il conteggio fiscale avviene il più tardi cinque anni civili dopo la fine dell'anno in cui è deceduto l'ereditando.

Art. 44 cpv. 1

¹I beni immateriali e la sostanza mobiliare facenti parte della sostanza commerciale sono imposti al valore determinante ai fini dell'imposta sul reddito. Alla sostanza commerciale imponibile si applica una riduzione nella proporzione esistente tra gli attivi relativi ai diritti di cui all'articolo 17c imponibili nel Cantone e gli attivi commerciali complessivi.

Art. 49a cpv. 3

³Lo sgravio è imputato sull'imposta sulla sostanza e ripartito proporzionalmente tra Cantone e Comuni in funzione del moltiplicatore comunale d'imposta delle persone fisiche.

Art. 67 cpv. 1 lett. c)

c) i ricavi non accreditati al conto profitti e perdite, compresi gli utili in capitale, di liquidazione e di rivalutazione, riservato l'articolo 73.

Art. 67a (nuovo)

¹Sono considerati brevetti:

- a) i brevetti secondo la Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973 nella versione riveduta del 29 novembre 2000, con designazione «Svizzera»;
- b) i brevetti secondo la legge federale sui brevetti del 25 giugno 1954;
- c) i brevetti esteri che corrispondono ai brevetti di cui alle lettere a) o b).

²Sono considerati diritti analoghi:

- a) i certificati protettivi complementari secondo la legge federale sui brevetti del 25 giugno 1954 e la loro proroga;
- b) le topografie protette secondo la legge federale sulle topografie del 9 ottobre 1992;
- c) le varietà vegetali protette secondo la legge federale sulla protezione delle novità vegetali del 20 marzo 1975;
- d) i documenti protetti secondo la legge sugli agenti terapeutici del 15 dicembre 2000;
- e) le relazioni alle quali si applica la protezione in virtù di disposizioni di esecuzione della legge sull'agricoltura del 29 aprile 1998;
- f) i diritti esteri che corrispondono ai diritti di cui alle lettere a)–e).

Art. 67b (nuovo)

¹Su richiesta del contribuente, l'utile netto da brevetti e diritti analoghi, ai sensi dell'articolo 67a, è considerato nel rapporto tra le spese di ricerca e sviluppo ammesse e le spese di ricerca e sviluppo complessive per ogni brevetto o diritto analogo (quoziente Nexus) con una riduzione del 90 per cento nel calcolo dell'utile netto imponibile.

²L'utile netto da brevetti e diritti analoghi compresi nei prodotti è determinato diminuendo l'utile netto derivante da ciascun prodotto del sei per cento dei costi attribuiti a ciascun prodotto nonché del compenso per l'uso del marchio.

³Se l'utile netto da brevetti e diritti analoghi è imposto per la prima volta ad un'aliquota ridotta (entrata nel Box), le spese di ricerca e sviluppo già considerate in periodi fiscali precedenti, come pure un'eventuale deduzione secondo l'articolo 73a, sono riprese ed imposte separatamente ad un'aliquota dello 0.2%. Resta riservato il capoverso 4.

Brevetti e diritti analoghi: definizioni

Brevetti e diritti analoghi: imposizione

⁴In deroga al capoverso 3, se un contribuente sposta il proprio domicilio o la propria stabile organizzazione fuori dal Canton Ticino, l'autorità di tassazione può imporre, nel periodo fiscale del trasferimento, eventuali spese di ricerca e sviluppo considerate in periodi fiscali precedenti e non interamente riprese.

⁵Se l'utile netto da brevetti e diritti analoghi non viene più imposto all'aliquota ridotta (uscita dal Box) è concesso, su richiesta del contribuente, il computo sull'imposta sull'utile di un importo relativo alle spese di ricerca e sviluppo e alle deduzioni secondo l'articolo 73a, effettuate a carico dell'utile netto ai sensi del capoverso 1. L'importo concesso corrisponde alla somma delle menzionate spese e deduzioni considerate in periodi fiscali precedenti e moltiplicate per un'aliquota dello 0.2%. L'ammontare su cui è concesso il computo non può ad ogni modo superare il totale dell'importo ripreso ai sensi del capoverso 3. La richiesta di computo del contribuente deve pervenire al più tardi entro la crescita in giudicato della tassazione nel primo periodo fiscale in cui l'utile netto da brevetti e diritti analoghi non viene più imposto all'aliquota ridotta.

⁶Il Consiglio federale emana disposizioni complementari, in particolare per quanto concerne:

- a) il calcolo dell'utile netto da brevetti e diritti analoghi imponibile ad un'aliquota ridotta, segnatamente i quozienti Nexus;
- b) l'applicazione della regolamentazione a prodotti che presentano solo lievi differenze e si fondano sui medesimi brevetti e diritti analoghi;
- c) gli obblighi di documentazione;
- d) l'inizio e la fine dell'imposizione ad aliquota ridotta e
- e) il trattamento fiscale delle perdite derivanti da brevetti e diritti analoghi.

Art. 70 cpv. 3

³Partecipazioni dirette o indirette di almeno il 20 per cento al capitale azionario o sociale di un'altra società di capitali o società cooperativa, esercizi o rami di attività e immobilizzi aziendali possono essere trasferiti, al valore fino ad allora determinante per l'imposta sull'utile, tra società di capitali o cooperative svizzere che, nel contesto delle circostanze concrete, grazie alla detenzione della maggioranza dei voti o in altro modo sono riunite sotto la direzione unica di una società di capitali o cooperativa. Rimangono salvi il trasferimento a una filiale secondo l'articolo 70 capoverso 1 lettera d).

Art. 70a (nuovo)

Dichiarazione di riserve occulte all'inizio dell'assoggettamento

¹Se all'inizio dell'assoggettamento il contribuente dichiara le riserve occulte, compreso il valore aggiunto generato internamente, queste non sottostanno all'imposta sull'utile. Non possono essere dichiarate le riserve occulte di una società di capitali o di una società cooperativa costituite mediante partecipazioni di almeno il 10 per cento al capitale azionario o sociale o all'utile e alle riserve di un'altra società.

²Sono considerati inizio dell'assoggettamento il trasferimento di beni, di esercizi, di rami d'attività o di funzioni dall'estero in un'impresa o in uno stabilimento d'impresa situati in Svizzera, la fine di un'esenzione fiscale secondo l'articolo 65 nonché il trasferimento in Svizzera della sede o dell'amministrazione effettiva.

³Le riserve occulte dichiarate sono ammortizzate annualmente mediante l'aliquota applicata ai fini fiscali agli ammortamenti dei beni interessati.

⁴Il valore aggiunto generato internamente e dichiarato deve essere ammortizzato entro dieci anni.

Art. 70b (nuovo)

Imposizione di riserve occulte alla fine dell'assoggettamento

¹In caso di cessazione dell'assoggettamento, le riserve occulte non tassate esistenti a quel momento, compreso il valore aggiunto generato internamente, sono imponibili.

²Sono considerati fine dell'assoggettamento il trasferimento di beni, di esercizi, di rami d'attività o di funzioni dalla Svizzera in un'impresa o in uno stabilimento d'impresa situati all'estero, il passaggio a un'esenzione fiscale secondo l'articolo 65 nonché il trasferimento all'estero della sede o dell'amministrazione effettiva.

Art. 73a (nuovo)

Ulteriore deduzione delle spese di ricerca e sviluppo

¹Su richiesta del contribuente è permessa una deduzione supplementare in ragione di un importo pari al 50 per cento delle spese di ricerca e sviluppo giustificate dall'uso commerciale e sostenute in Svizzera direttamente dal contribuente o indirettamente da terzi.

²È considerata "ricerca e sviluppo", ai sensi del capoverso 1, la ricerca scientifica e l'innovazione fondata sulla scienza di cui all'articolo 2 della legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione del 14 dicembre 2012.

³La deduzione supplementare, ai sensi del capoverso 1, è ammessa per:

- a) le spese per il personale direttamente imputabili alla ricerca e allo sviluppo, a cui si aggiunge un supplemento pari al 35 per cento di queste spese, fino a concorrenza delle spese complessive del contribuente;
- b) l'80 per cento delle spese per le attività di ricerca e sviluppo fatturate da terzi.

⁴Se la persona che ha conferito il mandato di ricerca e sviluppo ha diritto alla relativa deduzione, il mandatario non può farla valere.

⁵Il contribuente conserva la documentazione afferente la deduzione secondo i capoversi 1-4 e la tiene a disposizione dell'autorità fiscale.

Art. 73b (nuovo)

Limitazione dello sgravio fiscale

¹La riduzione fiscale complessiva secondo gli articoli 67b capoversi 1 e 2 nonché 73a non può eccedere il **50** per cento dell'utile imponibile prima della compensazione delle perdite, escludendo il ricavo netto delle partecipazioni conformemente all'articolo 77, e prima di dette riduzioni.

²Le singole riduzioni e la riduzione fiscale complessiva non possono comportare un riporto delle perdite.

³Eventuali eccedenze nel calcolo della riduzione fiscale complessiva, avranno il seguente effetto sulle singole riduzioni:

- a) in primo luogo deve essere decurtata la riduzione relativa all'articolo 67b capoversi 1 e 2 sino all'annullamento totale della stessa;
- b) in secondo luogo deve essere decurtata la riduzione relativa all'articolo 73a.

Art. 76 cpv. 1 e 2 (nuovo)

¹L'imposta sull'utile delle società di capitali e delle società cooperative è del 7 per cento dell'utile netto.

²In casi particolari di relazioni con l'estero, su richiesta del contribuente, l'aliquota d'imposta può essere aumentata.

Art. 81 cpv. 2

Abrogato.

Art. 87 cpv. 3

Abrogato.

Art. 87b (nuovo)

Riduzione per
diritti ai sensi
dell'art. 67a

L'imposta sul capitale imponibile di una società di capitali o di una società cooperativa che detiene diritti ai sensi dell'articolo 67a è ridotta nella proporzione esistente fra gli attivi relativi ai diritti che qualificano per l'articolo 67a imponibili nel Cantone e gli attivi complessivi, valutati ai valori fino a quel momento determinanti ai fini dell'imposta sull'utile.

Art. 87c (nuovo)

Computo
dell'imposta
sull'utile
nell'imposta sul
capitale

~~Il 16 per cento dell'imposta sull'utile è computato nell'imposta sul capitale.~~

Art. 91-94

Abrogati.

Art. 101 cpv. 2 e 3

²In caso di scioglimento di una persona giuridica, di trasferimento di beni, di esercizi, di rami d'attività o di funzioni dalla Svizzera in un'impresa o in uno stabilimento d'impresa situati all'estero, di passaggio a un'esenzione fiscale secondo l'articolo 65, nonché di trasferimento all'estero della sede o dell'amministrazione effettiva, le riserve occulte costituite mediante utili non assoggettati all'imposta sono imposte unitamente all'utile netto dell'ultimo esercizio.

³Abrogato.

Art. 106 cpv. 2

²Le aliquote d'imposta alla fonte di cui agli articoli da 104 a 111 sostituiscono le imposte cantonali e comunali prelevate con la procedura ordinaria. L'imposta comunale è calcolata secondo l'onere fiscale medio delle persone fisiche del Cantone. Resta riservato l'articolo 114 capoverso 2.

Art. 276 cpv. 2 e 3

²Essa è calcolata applicando i moltiplicatori comunali all'imposta cantonale base. Resta riservato l'articolo 114 capoverso 2.

³La definizione dei moltiplicatori comunali e le modalità di calcolo dei medesimi sono stabilite dall'articolo 177 della legge organica comunale del 10 marzo 1987.

Art. 281 cpv. 3 (nuovo)

³L'imposta separata ai sensi degli articoli 17c e 67b capoverso 3 è ripartita tra i Comuni in funzione dell'allocazione delle spese di ricerca e sviluppo riprese. Il medesimo calcolo si applica per analogia al computo ai sensi degli articoli 17c e 67b capoverso 5.

Art. 282 cpv. 3 (nuovo)

³L'imposta separata ai sensi dell'articolo 67b capoverso 3 è ripartita tra i Comuni in funzione dell'allocazione delle spese di ricerca e sviluppo riprese. Il medesimo calcolo si applica per analogia al computo ai sensi dell'articolo 67b capoverso 5.

Art. 300a (nuovo) ~~inserire nella parte decima tra titolo I e capitolo I~~

Coefficiente di imposta cantonale

~~⁴Per i periodi fiscali dal 2020 al 2024 compreso, in deroga all'articolo 1b capoverso 1, il coefficiente di imposta cantonale è ridotto al 98 per cento.~~

~~²Per i periodi fiscali a partire dal 2025 compreso la riduzione del coefficiente di imposta cantonale di cui al capoverso 1 può essere prorogata portando il coefficiente al 96 per cento su decisione del Gran Consiglio.~~

Art. 314b cpv. 5 (nuovo)

Imposta sull'utile delle persone giuridiche

⁵Per i periodi fiscali dal 2020 al 2024 compreso, in deroga all'articolo 76 capoverso 1, l'aliquota dell'imposta sull'utile delle società di capitali e delle società cooperative, come pure delle persone giuridiche di cui all'articolo 59 capoverso 3 è del 8 per cento dell'utile netto.

Art. 314d (nuovo)

Disposizione transitoria a seguito dell'abrogazione degli art. 91-93

¹Se una persona giuridica è stata tassata conformemente agli articoli 91-93 del diritto anteriore, su richiesta del contribuente, in caso di realizzazione, le riserve occulte esistenti al termine di questa imposizione, compreso il valore aggiunto generato internamente, sono tassate separatamente entro cinque anni. La tassazione separata è applicabile solo alla parte delle riserve che non era imponibile secondo il diritto anteriore. Sono eccettuate le riserve su partecipazioni di almeno 10% al capitale azionario o sociale di un'altra società. L'aliquota applicabile all'importo da imporre separatamente è del 1 per cento.

²La rimanenza delle riserve occulte, compreso il valore aggiunto generato internamente, rivalutate prima dell'entrata in vigore del capoverso 1 in occasione del passaggio da una tassazione privilegiata ai sensi degli articoli 91-93 del diritto anteriore a tassazione ordinaria e non ancora completamente ammortizzate, è imposta analogamente alle riserve secondo il capoverso 1. La rimanenza delle riserve occulte, costituite tramite la predetta rivalutazione

e ancora presenti al momento dell'entrata in vigore del capoverso 1, è sciolta d'ufficio senza incidenza sul risultato.

³L'importo delle riserve occulte e del valore aggiunto generato internamente deve essere quantificato e comprovato dalla persona giuridica e stabilito mediante decisione dall'autorità di tassazione. La richiesta della persona giuridica deve essere inoltrata congiuntamente alla dichiarazione fiscale del periodo fiscale oggetto del passaggio a tassazione ordinaria ai sensi del capoverso 1, pena la decadenza di tale diritto.

⁴Quale realizzazione ai sensi del capoverso 1 si intende l'utile netto imponibile, escluso il ricavo netto da partecipazioni conformemente all'articolo 77, in ragione della parte delle riserve che non era imponibile secondo il diritto anteriore ma al massimo dell'80 per cento. In caso di richiesta di applicazione in contemporanea delle riduzioni di cui agli articoli 67b capoversi 1 e 2 e/o 73a, la quota di utile considerata realizzazione ai sensi del capoverso 1 sarà ridotta applicando il fattore: 1 meno [riduzione per brevetti e diritti analoghi e/o deduzione delle spese di ricerca e sviluppo diviso la limitazione dello sgravio fiscale].

⁵In caso di ristrutturazione, la realizzazione ai sensi del capoverso 4 è determinata secondo l'entità degli utili dei periodi fiscali precedenti. Determinanti sono gli ultimi 3 periodi fiscali precedenti la ristrutturazione. In caso di trasferimento di esercizi o rami d'azienda, nonché di immobilizzi aziendali, gli utili sono da attribuire in maniera proporzionale.

⁶Le perdite realizzate prima del passaggio a tassazione ordinaria possono essere compensate sull'utile netto solo per la quota parte che, prima del passaggio a tassazione ordinaria, era imponibile.

⁷In deroga all'articolo 67b capoverso 3, le spese di ricerca e sviluppo considerate in periodi fiscali in cui la società era imposta ai sensi degli articoli 91-93 del diritto anteriore, sono riprese nella misura della quota parte che, prima del passaggio a tassazione ordinaria, era imponibile, escludendo il ricavo netto delle partecipazioni conformemente all'articolo 77, e imposte separatamente ad un'aliquota dello 0.2 per cento.

Art. 314e (nuovo)

**Imposta sul capitale
delle persone
giuridiche**

Per i periodi fiscali dal 2020 al 2024 compreso, in deroga all'articolo 87c, il 10 per cento dell'imposta sull'utile è computato nell'imposta sul capitale.

II.

La legge sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici del 20 ottobre 1986 è così modificata:

Art. 7 cpv. 2 lett. h)

Abrogata.

III.

La legge organica comunale del 10 marzo 1987 è così modificata:

Art. 13 cpv. 1 lett. c)

~~e) approva il preventivo del comune e delle aziende comunali e il fabbisogno da coprire con l'imposta; stabilisce inoltre i moltiplicatori d'imposta;~~

Art. 67 cpv. 1

~~⁴Ogni consigliere può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti di competenza del Consiglio comunale che non sono all'ordine del giorno; è esclusa la proposta di moltiplicatori o di modifica dei medesimi.~~

Art. 177

Moltiplicatori d'imposta – Definizioni e approvazione

~~⁴Il moltiplicatore d'imposta per le imposte dirette delle persone fisiche è la percentuale che determina il prelievo per l'imposta comunale, applicata al gettito di imposta cantonale base del comune, segnatamente all'imposta sul reddito e sulla sostanza; la percentuale va arrotondata all'unità intera. Esso deve ammontare ad almeno il 40%.~~

~~^{4^{bis}}Il moltiplicatore d'imposta per le imposte dirette delle persone giuridiche è la percentuale che determina il prelievo per l'imposta comunale, applicata al gettito di imposta cantonale base del comune, segnatamente all'imposta sull'utile e sul capitale; la percentuale va arrotondata all'unità intera. Esso deve ammontare ad almeno il 40%.~~

~~^{4^{ter}}La differenza tra i moltiplicatori dei capoversi 1 e 1^{bis} non può essere superiore a 20 punti percentuali.~~

~~²L'Assemblea comunale o il Consiglio comunale, su proposta del Municipio, stabiliscono i moltiplicatori di cui ai cpv. 1 e 1^{bis}, di regola con l'approvazione del preventivo dell'anno a cui si riferiscono, ma al più tardi entro il 31 maggio.~~

~~³Essi possono decidere una modifica delle proposte municipali secondo il cpv. 2 solo se tale modifica è contenuta e adeguatamente valutata nel rapporto della Commissione della gestione, tenendo conto degli interessi finanziari del comune; le modifiche presentate in seduta da singoli cittadini o consiglieri comunali possono essere decise soltanto se rientrano in un margine di +/- 5 punti rispetto ai moltiplicatori proposti inizialmente dal Municipio e se sono state comunicate almeno 10 giorni prima della seduta alla Commissione della gestione, la quale le valuta ed esprime il suo preavviso tramite un breve rapporto.~~

~~⁴La decisione di fissazione dei moltiplicatori è immediatamente esecutiva.~~

~~⁵Se i moltiplicatori non sono stabiliti in tempo utile, fanno stato i moltiplicatori dell'anno precedente; è riservato l'art. 178 cpv. 2.~~

~~⁶Il moltiplicatore comunale coordinato è definito come il rapporto tra la somma delle imposte comunali sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche nonché sull'utile e sul capitale delle persone giuridiche e l'imposta cantonale base delle stesse.~~

Art. 178

Moltiplicatori d'imposta — Criteri di fissazione

¹Nella fissazione dei moltiplicatori, l'Assemblea comunale o il Consiglio comunale tengono conto del principio dell'equilibrio finanziario secondo l'art. 151 cpv. 1 e dell'ammontare del capitale proprio.

²In presenza di un'eccedenza passiva il comune aumenta i moltiplicatori secondo quanto stabilito dal regolamento.

³Il Consiglio di Stato modifica d'ufficio i moltiplicatori se il comune non dà seguito a quanto stabilito al cpv. 2.

IV.

~~Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2020, ad eccezione degli articoli 49a capoverso 3, 106 capoverso 2, 276 capoversi 2 e 3 della legge tributaria del 21 giugno 1994 e delle modifiche della legge organica comunale del 10 marzo 1987 che entrano in vigore il 1° gennaio 2025.~~

V.

~~La legislazione cantonale che fa riferimento al moltiplicatore comunale deve essere adeguata alla modifica dell'articolo 177 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 entro il 31 dicembre 2024. Oltre tale data ogni espressione concernente il moltiplicatore comunale è da intendersi come riferita al moltiplicatore comunale coordinato.~~

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la ripartizione tra i Comuni di un montante di 9'000'000 di franchi in applicazione dell'art. 196 cpv. 1^{bis} LIFD

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 10 luglio 2019 n. 7684 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

In applicazione dell'art. 196 cpv. 1^{bis} della legge federale sull'imposta federale diretta del 14 dicembre 1990 (LIFD) è ripartito un montante di 9'000'000 di franchi tra i Comuni in proporzione al loro gettito di imposta cantonale delle persone giuridiche.

Articolo 2

Il gettito di imposta cantonale delle persone giuridiche ai sensi del capoverso 1 è quello contenuto nell'ultimo accertamento ufficiale disponibile del gettito di imposta cantonale dei Comuni.

Articolo 3

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato sul Bollettino delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2020.